



Città metropolitana
di Venezia

Polizia metropolitana

PIANO QUINQUENNALE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA VOLPE (2023-2027)
PROTOCOLLO OPERATIVO AREA METROPOLITANA DI VENEZIA

Premesse:

Nell'ambito applicativo del Piano regionale di Gestione e Controllo della Volpe (2023 – 2027) di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 797 del 27 giugno 2023, con riferimento alle funzioni di attuazione e coordinamento di cui al combinato disposto degli articoli 19 c. 2 della Legge n. 157/1992 e art. 17 c. 2 L.R. n. 50/1993, si demanda alle singole Polizie Provinciali e Città Metropolitana di Venezia la predisposizione dei vari protocolli operativi e di sicurezza aderenti ai vari differenti contesti paesaggistici.

Pur non essendo propriamente attività venatoria, anche nell'attuazione dei Piani di Controllo vi sono alcune misure di sicurezza imprescindibili, indicate dalla Legge 157/1992 e dal TULPS, che si ritengono fatte salve nel presente Protocollo Operativo, in tutto il territorio di competenza della Città metropolitana di Venezia e che si riportano integralmente:

- *"art. 21 c. 1 lettera a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;*
- *"art. 21 c. 1 lettera d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto;*
- *"art. 21 c. 1 lettera e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;*
- *"art. 21 c. 1 lettera f) della Legge 157/1992 che vieta il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia";*
- *"art. 21 c. 1 lettera g) della legge 157/1992 che vieta lo sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale";*

Ufficio: ☒ Via Catene, 95 – Marghera – 30175 Venezia

☎ 041-2586111 – fax 041-2586131

<http://www.cittametropolitana.ve.it>

PEC: poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it – E-mail: polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it

- "art. 21 c. 1 lettera i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”;

- “art. 703 del TULPS - Accensioni ed esplosioni pericolose - Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese.”

Ulteriori misure precauzionali sono motivate dalla ormai diffusa presenza della specie Sciacallo dorato (*Canis aureus*) specie particolarmente protetta, difficilmente distinguibile dalla Volpe soprattutto in attività di controllo diretto operato in orario notturno.

Inoltre, per quanto riguarda il territorio pianeggiante e fortemente antropizzato della Città metropolitana di Venezia, si è ritenuto porre alcune prescrizioni volte a garantire la massima sicurezza per la pubblica incolumità, che deve rimanere sempre una priorità.

Le attività previste dal Piano regionale di Gestione e Controllo della Volpe sono estese anche in periodi dell'anno esterni al periodo venatorio, pertanto gli Operatori Autorizzati, oltre al valido titolo abilitativo della Licenza di porto di fucile corredato dal pagamento della tassa governativa, dovranno obbligatoriamente essere muniti di un'assicurazione che estenda il periodo di copertura all'intera annualità.

Si recepisce pertanto l'allegato “A” della DGR n. 797/2023, con le seguenti

Prescrizioni operative:

- 1) In aderenza all'art. 8 del Piano, “Ambito di applicazione” le attività potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate al punto a) e al punto b);
- 2) In aderenza all'art. 9 del Piano, gli “Operatori autorizzati al Controllo”, ad esclusione degli Agenti di Polizia Metropolitana, debbono essere muniti di:

- Licenza di porto di fucile in corso di validità;
- Valida copertura assicurativa con estensione annuale avente le caratteristiche di cui al punto 14 del Piano “Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza”;
- Abilitazione formativa e specifica Autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Regionale.

I nominativi degli Operatori saranno forniti dai Comitati Direttivi degli ATC.

Le attività di tali Operatori saranno coordinate dal Corpo di Polizia Metropolitana secondo le modalità indicate dal Piano di Controllo regionale, dal presente Protocollo Operativo, visto ed

accettato preliminarmente da ogni Operatore, e da eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio impartite in fase operativa.

Ai fini del Coordinamento e controllo delle attività i soggetti autorizzati dovranno comunicare per iscritto l'uscita al Comando, con 72 ore di anticipo, indicando dettagliatamente: a) orario e luogo dell'intervento; b) i nominativi e i recapiti telefonici degli Operatori impegnati; c) inviare al Comando nelle 72 ore successive all'intervento il modulo di rendicontazione di cui all'art. 11 del Piano "Rendicontazione" debitamente compilato. (I moduli di comunicazione Uscita e Rendicontazione saranno predisposti in forma standardizzata e inviati agli ATC dallo scrivente Comando).

- 3) In aderenza all'art. 10 del Piano, "Metodi e tecniche di controllo": gli Agenti appartenenti al Corpo di Polizia Metropolitana potranno direttamente adottare tutti i metodi di intervento previsti dal Piano: a) *metodi ecologici*; b1) *interventi in tana*; b2) *abbattimento diretto*; b3) *cattura con gabbie-trappole e successiva soppressione con arma da fuoco*.

Gli Operatori autorizzati e coordinati dalla Polizia Metropolitana sono invece soggetti alle seguenti prescrizioni/restrizioni:

a) ***Metodi ecologici*** – (nessuna prescrizione);

b) ***Tecniche e modalità di controllo diretto***;

b1) "interventi in tana" (resta salvo il rispetto delle distanze indicate dall'art. 21 riportate nelle premesse. Sarà consentita una deroga rispetto a tali distanze di sicurezza, solamente per quegli edifici palesemente disabitati o fatiscenti, ruderi, stalle dismesse e in disuso o simili, previo consenso verbale del proprietario del fondo);

b2) "abbattimento diretto" (tali operazioni potranno avvenire solo in orario diurno. L'utilizzo di armi con canna rigata di calibro compreso tra 5.6 mm con bossolo superiore o uguale a 4 mm e calibro 6 mm sarà consentito solo da postazione rialzata. E' pertanto vietato l'utilizzo di visori notturni, termici e di fonti luminose, così come è vietata l'attività mediante ricerca notturna con sparo da autoveicoli);

b3) "cattura con gabbie trappole e successiva soppressione con arma da fuoco" (Le gabbie-trappole dovranno essere del tipo idoneo e approvate dal Comando di Polizia Metropolitana che provvederà ad identificarle con apposita fascetta inamovibile numerata).

- 4) In aderenza all'art. 12 del Piano, "Monitoraggio", gli ATC prima di dar corso alle operazioni di Controllo della Volpe provvederanno a fornire i dati relativi al censimento della singola area di intervento, rilevati secondo le modalità indicate all'art. 12 del Piano regionale;

- 5) In aderenza all'art. 13 "Destinazione dei capi abbattuti (smaltimento delle carcasse)", i capi abbattuti dovranno essere messi a disposizione del competente Servizio Veterinario secondo le indicazioni impartite per tramite della Polizia Metropolitana dallo stesso. Le carcasse degli esemplari abbattuti dovranno comunque essere trattenute dagli Operatori autorizzati ed esibite all'Agenti di Polizia metropolitana e salvo diverse indicazioni, potranno poi essere smaltite secondo le modalità indicate all'art. 13 del Piano;
- 6) In aderenza all'art. 14 del Piano, "Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza", gli Operatori dovranno dimostrare di possedere l'assicurazione personale con le caratteristiche ivi indicate, estesa a tutto l'anno solare. Le attività di controllo della Volpe con abbattimento diretto in orario notturno, mediante utilizzo di carabine aventi canna rigata con l'ausilio di visori notturni, o mediante la ricerca con faro da autoveicolo, potranno essere effettuate esclusivamente agli Agenti di Polizia appartenenti al Corpo in intestazione;
- 7) I soggetti autorizzati che si rendano responsabili di violazioni o inosservanze del presente Protocollo Operativo o del Piano regionale di Gestione e Controllo della Volpe (2023 – 2027) di cui all'allegato "A" della D.G.R. n. 797 del 27 giugno 2023, oltre alle eventuali sanzioni di tipo amministrativo o penale previste dalla vigente normativa, potranno essere considerati soggetti non idonei e sospesi o esclusi dall'elenco degli operatori individuati per le attività, su valutazione e indicazione dello scrivente Comando di Polizia Metropolitana, comunicata alla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Regionale

Il Dirigente

Dott. Nicola Torricella

(documento firmato digitalmente)